



## *Il Prefetto della Provincia di Bari*

**PREMESSO** che l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in funzione di prevenzione della corruzione, attribuisce al Prefetto diverse tipologie di intervento al fine di garantire, da un lato, che la libertà di iniziativa economica, sancita dall'art. 41 Cost., si svolga secondo i canoni della legalità e trasparenza e, dall'altro, che si scongiuri il rischio che l'interruzione nell'esecuzione di opere strategiche per il Paese o nell'erogazione di servizi indifferibili per la collettività possa compromettere interessi pubblici di rango superiore. Le misure individuate consistono nell'ordine di rinnovazione degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto in episodi corruttivi, nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, mediante la nomina di amministratori straordinari, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione e, nei casi meno gravi, nella misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa mediante la nomina di esperti, con il compito di fornire prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo dell'impresa;

**PRESO ATTO** che il Presidente dell'ANAC, con nota avente prot. n. 61973 del 28/07/2022, nell'ambito del fasc. UCOM n. 1715/2022 del 20/07/2022, in considerazione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la società EDIL SELLA SRL (C.F./P.IVA 03630460719), con sede legale a Foggia in via Mario D'Adduzio, nella persona del già amministratore unico nonché socio unico LECCESE Luca Ciro Giovanni, nato a Foggia (FG) il 14/07/1964, di cui si riferirà in seguito, ha formulato nei confronti della predetta società, proposta di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio, di cui all'art. 32, commi 1 e 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i., avente ad oggetto la nomina di un esperto, per la durata di tre (3) mesi, con il compito di verificare l'effettività e l'efficacia delle misure poste in essere dalla predetta società e di fornire alla stessa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;



## *Il Prefetto della Provincia di Bari*

### **PREMESSO CHE:**

- La Regione Puglia, nella persona dell'allora Dirigente delle Sezioni Strategia e Governo dell'Offerta della Protezione Civile nonché della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia, in carica fino al 31/10/2021, ha conferito in affidamento, nel corso degli anni 2020-2021, alla società EDIL SELLA SRL diversi contratti, come pedissequamente richiamati nell'ordinanza di misure cautelari, emessa in data 26/12/2021, dal G.I.P. di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. 13525/21 R.G.N.R., instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, a cui si rinvia;
- nel giudizio in esame risultano indagati, tra gli altri, il predetto dirigente unitamente a due imprenditori, tra cui l'ex legale rappresentante della società EDIL SELLA SRL, per i reati di cui agli artt. 318 e 321 cp;
- all'esito dell'espletata attività investigativa, sono emersi diversi presunti illeciti nella gestione dell'attività contrattuale della Regione Puglia di competenza del predetto pubblico ufficiale. Quest'ultimo, infatti, avrebbe intrattenuto rapporti di frequentazione con gli imprenditori indagati, che esulano dall'ordinaria gestione amministrativa della funzione pubblica esercitata, favorendoli nell'ottenimento di alcuni appalti, affidati mediante procedura negoziata, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 50/2016, dietro corresponsione di una cospicua somma di denaro;
- con l'ordinanza di custodia cautelare n. 13525/21 R.G.N.R. e n. 11413/21 R.G. GIP del 26/12/2021, il G.I.P., attesi i gravi indizi di colpevolezza, ha convalidato l'arresto nei confronti del pubblico ufficiale e disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti degli imprenditori;

**ESAMINATA** la proposta del Presidente dell'ANAC, – con i relativi allegati – nella quale vengono esposte, unitamente alla ricostruzione dei fatti principali, le ragioni addotte a sostegno della richiesta, che hanno condotto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 32, commi 1 e 8, D.L. n. 90/2014 citato;

W

ogni cosa e, solo dopo la visione del filmato relativo alla dazione del 27 dell'ordinanza}. Difatti, lo stesso in un prima momento ha negato emersa la manifesta reticenza e l'illogicità delle risposte fornite (cfr. pag. la condotta dell'imprenditore indagato: nel corso del suo interrogatorio è iniziata di dare la somma *de qua* (cfr. pag. 27 dell'ordinanza);

infatti, nel corso dell'interrogatorio sostiene di avere deciso di propria l'assenza di qualsivoglia plausibile causa di tale consegna; l'imprenditore, e giustificare la provenienza;

200 banconote da 50 euro senza alcun documento che potesse attestare il rinvenimento all'interno del predetto veicolo del pacchetto contenente intestata e in uso al pubblico ufficiale;

mediante periferica audio-video installata all'interno dell'autovettura pubblico ufficiale, comprovata grazie al servizio di osservazione la certezza della consegna di 10.000 euro da parte dell'imprenditore al ragioni sottese agli stessi (cfr. p. 11 e pag. 15 dell'ordinanza);

le proposte di incontro e di appuntamento tra gli indagati sono spesso pianificate al di fuori dei contesti istituzionali e non lasciano trasparire le le proposte di incontro e di appuntamento tra gli indagati sono spesso

seguenti circostanze:

per la valutazione della gravità dei fatti, acquistano particolare significato le gravità e delle connesse esigenze di tutela;

fine, vengono ponderati gli elementi fattuali emersi sotto il profilo esclusivo della loro attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere. A tal notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una pervasività del sistema illecito, il coinvolgimento della compagine societaria nella indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, la commissurandola in base al criterio della gravità dei fatti, tenuto conto di diversi amministrativa, individua, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, il Presidente dell'Autorità, in ottemperanza al principio di proporzionalità dell'azione

**CONSIDERATO CHE:**

*Il Prefetto della Provincia di Bari*



denaro, ha confermato tale circostanza, senza, però, fornire alcuna giustificazione logica e credibile, "limitandosi a riferire genericamente *di timori per il blocco dei lavori in corso*" (cfr. pag. 24 dell'ordinanza) ;

le modalità della consegna ;

la frenetica attività di contatti telefonici che hanno preceduto l'incontro durante il quale è avvenuta la consegna della predetta somma;

l'abitudine dei comportamenti corruttivi posti in essere dal pubblico ufficiale. Dall'ordinanza emerge, infatti, che quest'ultimo ha intrattenuto rapporti privilegiati anche con un altro imprenditore , al quale avrebbe parimenti affidato vari contratti mediante procedura negoziata, ricevendo in cambio una somma di denaro;

la mancata reazione del dirigente alla dazione del denaro, come sarebbe legittimo aspettarsi da parte di chi operi nel rispetto della normativa vigente e nella consapevolezza del ruolo rivestito e della delicatezza delle proprie funzioni e riceva una somma inaspettata da parte di un imprenditore affidatario di contratti pubblici da lui assegnati (pag. 50 dell'ordinanza);

la precettazione da parte dell'allora legale rappresentante della EDIL SELLA SRL per il cambio di attribuzioni del pubblico ufficiale (cfr. pag. 51 dell'ordinanza) ;

**RILEVATO** che, dall'ordinanza cautelare anzidetta, emergono significativi elementi atti a configurare i presupposti di cui all'art. 32 c. 1, 2, 8 D.L. 90/2014 ed in particolare:

1. la sussistenza del procedimento penale n. 13525/21 R.G.N.R. per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p.;
2. la ricorrenza di situazioni anomale e/o sintomatiche di condotte illecite riferite a LECSESE Luca Ciro Giovanni, nato a Foggia (FG) il 14/07/1964, già amministratore unico nonché socio unico;
3. la gravità dei fatti contestati e la diretta relazione tra i fatti illeciti e l'attività delle imprese.

*Il Prefetto della Provincia di Bari*



- TENUTO CONTO CHE nella predetta ordinanza di custodia cautelare viene evidenziato che, dalla consultazione dei documenti disponibili sul sito ufficiale della Regione Puglia - sezione "Amministrazione trasparente," sono stati rinvenuti i sottolencati atti dirigenziali relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture affidati alla società EDIL SELLA SRL da parte delle Sezioni Provveditorato Economato e Protezione Civile della Regione Puglia a firma dell'ing. LERARIO, come qui di seguito specificati::
- A.D. n. 62 del 30/01/2020, avente ad oggetto:
    - "interventi urgenti di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della sala convegni presso la biblioteca Magna Capatana in Foggia - attività di completamento - obbligatoria giuridica perfezionata della spesa" a firma del Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile ing. LERARIO Antonio Mario e del Responsabile di P.O. ing. MERCURIO Antonio, affidato ex art. 36, c.2, lett. a, per un importo di € 39.800,00 oltre iva;
  - A.D. n. 430 del 21/09/2020, avente ad oggetto:
    - "Interventi di somma urgenza per realizzazione impianti elettrici, illuminazione ed idrici presso campo containers da realizzarsi presso il C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG)", a firma del Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile ing. LERARIO Antonio Mario e del Responsabile di P.O. ing. MERCURIO Antonio, affidato con somma urgenza, ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'OCDFC n. 630, per un importo di € 1.019.800,00, finalizzato alla realizzazione di "una foresta dedicata per mettere in isolamento ed istituire una sorveglianza sanitaria per i cittadini extracomunitari riscontrati positivi al Covid-19", affidato come segue:
      1. fornitura e installazione di n. 53 moduli abitativi prefabbricati alla DMCO ENGINEERING SRL per un importo di € 422.400,00 oltre iva;
      2. opere edili ed impiantistiche per la predisposizione del campo containers alla EDIL SELLA S.R.L. UNIPERSONALE per un importo di € 580.000,00 oltre iva;
  - A.D. n. 295 del 04/03/2021, avente ad oggetto:

- I art. 32 del D.L. 90/2014 disciplina l'applicazione delle misure straordinarie ivi previste qualora, con riferimento ad un contratto pubblico di appalto o di concessione, l'Autorità Giudiziaria proceda per i delitti di matrice corruttiva contemplati dalla norma stessa ovvero siano altrimenti rilevate "situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali" attribuibili all'impresa aggiudicataria ;
- nel giudizio penale in esame, le condotte illecite contestate agli indagati, riguardano il reato di corruzione di cui all'articolo 318 c.p. . Tale delitto è espressamente annoverato tra le fattispecie di reato previste dall'art. 32, comma 1, del D.L. 90/2014 e la pendenza

### CONSIDERATO CHE:

- A.D. n. 631 del 30/07/2021, avente ad oggetto:
  - “interventi urgenti per la realizzazione di insediamenti per ospitalità migranti lavoratori stagionati in Puglia presso il C.A.R.A. di Borgo Mezzanone in agro di Mantredonia” a firma del Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile Dott. LERARIO Antonio Mario e del Responsabile di P. O. Ing. MERCURIO Antonio, affidato ex art. 36, c.2, lett. c-bis D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 2.244.655,93 oltre iva.
- A.D. n. 741 del 31/05/2021, avente ad oggetto:
  - “Progetto CUR NVE 112 Puglia- realizzazione di uffici e centrale operativa per la sede di Foggia presso aeroporto - approvazione di lavori supplementari (Ods n. 1) e assunzione di obbligatoria perfezionata”, a firma del Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile Dott. LERARIO Antonio Mario e del Responsabile di P.O. Ing. CARELLA Michele, affidato ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 231.739,85 oltre iva;
- A.D. n. 741 del 31/05/2021, avente ad oggetto:
  - “Progetto CUR NU E 112 Puglia- realizzazione di uffici e centrale operativa per la sede di Foggia presso aeroporto - approvazione di lavori supplementari (Ods n. 2) e assunzione di obbligatoria perfezionata”, a firma del Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile Dott. LERARIO Antonio Mario e del Responsabile di P.O. Ing. CARELLA Michele, affidato ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 273.095,06 oltre iva;

*Il Prefetto della Provincia di Bari*





## Il Prefetto della Provincia di Bari

di un procedimento penale per l'accertamento della stessa costituisce uno dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato articolo 32;

- in un'ottica interpretativa necessariamente garantista, ai fini della proposta di applicazione delle suddette misure, il Presidente dell'Autorità, è chiamato a valutare anche la sussistenza di due ulteriori presupposti:

1. il *funus* in relazione alla consistenza del reato ipotizzato;
2. la gravità dei fatti contestati;

### CONSIDERATO, altresì, CHE:

- con riferimento al primo requisito, il *funus commissi delicti* richiede che le circostanze concrete e gli elementi acquisiti sui fatti abbiano uno spessore probatorio oggettivo in grado di ammettere, in termini di qualificata probabilità, la loro incidenza sulla contaminazione di un appalto pubblico nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, e che siano connessi ad un'attività di tipo illecito riconducibile all'impresa agguaticataria, potendo ad esempio giustificare, nel procedimento penale, l'emissione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari o l'adozione di un decreto di rinvio a giudizio ;

- ai fini della proposta di misure straordinarie, è sufficiente che il Presidente dell'Autorità abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento del provvedimento cautelare adottato dal giudice e abbia ritenuto tali elementi fattuali coerenti con la propria decisione, potendo legittimamente far ricorso ad una motivazione secondo la dinamica argomentativa per *relationem*;

### RITENUTO:

- di doversi riportare integralmente alla citata ordinanza cautelare n. 13525/21 R.G.N.R. e n. 11413/21 R.G. GIP del 26/12/2021 per quanto riguarda l'esposizione, la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto penalmente rilevanti, fatta salva la valutazione ulteriore ed autonoma circa la loro consistenza e gravità nella fattispecie, ai fini della proposizione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014 ;

- L'imprenditore indagato - all'epoca dei fatti socio unico, direttore tecnico e legale rappresentante della società di che trattasi, ad oggi non ricoprirebbe più alcun ruolo nell'impresa, essendogli subentrato il figlio, dapprima in data 05/01/2022 quale amministratore unico, di poi in data 09/05/2022 quale direttore tecnico. A completamento dell'iter di integrazione estromissione dalla società di che trattasi
- I presupposti di legge, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:  
documentazione, chiedendo l'archiviazione del procedimento *de quo* per carenza dei presupposti di legge, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:  
1715/2022, ha presentato le proprie argomentazioni difensive, con allegata EDIL SELLA SRL, dopo aver esercitato l'accesso agli atti istruttori del fascicolo n. con nota acquisita dall'ANAC, con prot. n. 52323 del 26 giugno 2022, la società I'ANAC ha comunicato alla società in esame l'avvio del procedimento;
- con nota prot. n. 39557 del 24 maggio 2022, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990,

#### DATO ATTO CHE:

- del denaro;
- ci fosse un preventivo accordo corruttivo tra gli indagati atto a giustificare la dazione osservato dal giudice delle indagini preliminari, infatti, sarebbe fantasmiosa l'idea che non l'effetto, anche a carico dell'imprenditore per il reato di cui all'articolo 321 c.p.; come indiziario a carico sia del pubblico ufficiale, per il reato di cui all'articolo 318 c.p. e, per che gli elementi acquisiti consentono di ritenere l'esistenza di un solido quadro 10.000 euro, non sovratta da alcuna causa lecita;
- dell'imprenditore al pubblico ufficiale di un cesto e di una busta contenente la somma di qualsiasi contesto istituzionale senza alcuna plausibile ragione, sia la consegna da parte univocamente, in tal senso, sia i continui contatti telefonici, sia gli incontri al di fuori da privati, in cambio di utilità personali. Nella vicenda di che trattasi, depongono sui contratti pubblici, nonché l'asservimento della funzione pubblica ad interessi affidamenti gestiti dal pubblico ufficiale indagato, a spregio della specifica normativa degli elementi acquisiti hanno reso palese, infatti, una conduzione clientelare degli elementi fattuali contenuti nella citata ordinanza, attesa che, l'evidenza e la solidità che, nel caso di specie, sussiste appieno il *funus commissi delicti* in relazione agli

*Il Prefetto della Provincia di Bari*



















